SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

Ministero della sanità

DECRETO 22 giugno 2001.

Modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 concernente l'«Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47».

01A7336

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 maggio 2001.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. (Deliberazione n. 236/01/CONS).

01A6967

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171

INAF
Istituto nazionale di astrofisica

Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

01A6924

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2001, n. **246**.

Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di I.V.A. per i produttori agricoli;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e per l'effetto avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini concernenti l'adeguamento alla media europea dei prezzi dei medicinali e la decorrenza delle nuove modalità di rimborso ai farmacisti dei medicinali stessi;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, in attesa della definizione delle relative procedure tecnico-amministrative, con particolare riguardo a quelle destinate ad agevolare il più possibile le modalità di versamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di accise

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto.

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Art. 2.

Disposizione concernente il settore del gas metano

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.

Art. 3.

Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001

1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 4.

Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica

1. È differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il termine del 1° luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 1° settembre 2001.

Art. 5.

Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

1. Il comma 11, dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.».

Art. 6.

Norma di copertura

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni;

b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;

c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;

d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;

e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni;

f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;

g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;

h) Ministero della sanità: lire 42.540 milioni;

i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni;

l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della sanità*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0315

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seconda seduta comune, giovedì 5 luglio 2001, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

01A7421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 10 aprile 1934 riguardante: «Istruzioni sulla vendita dei tabacchi per provviste di bordo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, fra l'altro, l'armonizzazione della disciplina delle accise sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 riguardante la vendita dei tabacchi per provviste di bordo;

Decreta:

La concessione dei tabacchi per provviste di bordo prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 aprile 1934 è estesa ai pescherecci di altura con stazza lorda non inferiore a 50 tonnellate che effettuino quindi la pesca in acque internazionali con una durata minima del viaggio non inferiore alle 24 ore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 giugno 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A7282

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 giugno 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 112.207 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 19 aprile, 9 e 24 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2001, entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 aprile 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 95 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: VISCO

01A7275

DECRETO 7 giugno 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 112.207 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 giugno 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 95 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: VISCO

01A7276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Pinocchio - Cooperativa a responsabilità limitata», in Torino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 2000 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Pinocchio - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Patrizia Macchia ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 17 luglio 2000, con il quale il sopra menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Calogero Terranova nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 e residente in Cascinette d'Ivrea con studio in via Cernia n. 27, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Pinocchio - cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 9 febbraio 2000, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Macchia, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7254

DECRETO 24 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di seguito indicate, dai quali è risultato che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

«Metropol Versilia» a r.l., con sede in Pietrasanta, loc. Marina di Pietrasanta (Lucca), costituita in data 10 gennaio 1985 per rogito del notaio Francesco Raspini, repertorio n. 88559, registro imprese n. 13149, B.U.S.C. n. 1217/208831;

«Lido Sport» società cooperativa a r.l., con sede in Camaiore, loc. Lido (Lucca), costituita in data 14 luglio 1978 per rogito del notaio Francesco Rizzo, repertorio n. 63884, registro imprese n. 7384, B.U.S.C. n. 983/162083;

«A.R.C.A.L.» società cooperativa a r.l., con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca), costituita in data 12 maggio 1979 per rogito del notaio Francesco Raspini, repertorio n. 53601, registro imprese n. 7878, B.U.S.C. n. 1023/169806;

«Editoriale versiliese» società cooperativa a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita in data 17 ottobre 1979 per rogito del notaio Emilio Maccheroni, repertorio n. 64954, registro imprese n. 8138, B.U.S.C. n. 1045/173671.

Lucca, 24 maggio 2001

Il direttore provinciale: SARTI

01A7016

DECRETO 29 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia a r.l. Lucania Edilizia», in Potenza.

IL DIRETTORE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità guridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

«Cooperativa edilizia a r.l. Lucania Edilizia», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Madeo P. in data 1° agosto 1964, registro società n. 715 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 184.

Potenza, 29 maggio 2001

Il direttore reggente: MONTANARELLA

01A7015

DECRETO 4 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro di cultura macrobiotica Kia Jen a r.l.», in liquidazione, in Albenga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative, comitato centrale, del 4 aprile 2001;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa «Centro di cultura macrobiotica Kia Jen» a r.l in liquidazione, con sede in Albenga (Savona), via Cesare Battisti n. 9, registro imprese 11710, avv. Spagnolo Franco, è sostituito con il dott. Bergallo Giovanni, con studio in A1benga (Savona), piazzale Berlinguer n. 14.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo liquidatore ordinario, alla locale camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Savona, 4 giugno 2001

p. *Il direttore provinciale:* SAVOIA

01A6964

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Basilico genovese», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore della denominazione di origine protetta «Basilico genovese» intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Basilico genovese» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE 2081/92);

Vista la nota prot. 61573 del 30 marzo 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza del 14 maggio 2001, con la quale il Comitato ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Basilico genovese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Basilico genovese», secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Basilico genovese».

Art. 2.

La denominazione «Basilico genovese» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, all. *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sarà specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Basilico genovese» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DELLA PRODUZIONE DEL «BASILICO GENOVESE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA»

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «BASILICO GENOVESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Basilico genovese», di seguito indicata con sigla DOP. è riservata, nel settore orticolo, al basilico Ocimum basilicum L. di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Sementi e caratteristica della pianta

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum basilicum L. ed avere le caratteristiche di seguito elencate:

pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;

densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme bassa o alta);

forma della foglia ellittica;

bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;

piano della lamina fogliare piatto o convesso;

assenza totale di aroma di menta;

aroma intenso e caratteristico.

Il riferimento a varietà specifiche si farà solo quando nel registro nazionale delle varietà di specie ortive saranno iscritte anche quelle del basilico Ocimum Basilicum L.).

Sarà cura di questo Ministero individuare con apposito decreto le varietà, che avendo le caratteristiche sopra elencate, potranno concorrere alla produzione del «Basilico genovese» D.O.P.

Art. 3.

Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del «Basilico genovese» D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque.

Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.

Legame storico della coltura con l'area geografica

Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.

Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

Art. 5.

Elenco dei produttori e denunce di coltivazione

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico genovese», dovranno iscriversi all'elenco dei produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno trenta giorni prima della semina:

le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta;

la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione);

dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

È fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti, nel presente disiplinare.

Terreno e ambienti di coltivazione.

La coltivazione del «Basilico genovese» D.O.P. può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto purché sia garantito un adeguato ricambio d'aria, in pieno campo.

La coltivazione del «Basilico genovese» D.O.P. in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra.

È vietata la produzione di «Basilico genovese» D.O.P. su substrati privati di terreno autoctono.

È vietato l'uso del bromuro di metile per la disinfezione del terreno.

Denuncia di produzione.

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

1) consumo fresco:

in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine;

in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine;

2) per la trasformazione:

in coltura protetta: 10 kg/mq/anno; in piena aria: 8 kg/mq/-anno.

Art. 6.

Caratteristiche conferite dall'ambiente di coltivazione

È noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.

La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui a successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di «Basilico genovese» D.O.P.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sarà effettuato da un organismo conforme alle previsioni dell'art. 10, regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.

Art. 8.

Confezionamento

1) Basilico da commercializzare fresco:

la pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione), al massimo, con quattro coppie di foglie vere.

Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet».

Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed è legata singolarmente.

Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del «bouquet»; un «bouquet» è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.

Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici.

Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e con il marchio aziendale completo. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della DOP.

2) Basilico per la trasformazione:

per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP.

01A7017

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° giugno 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 aprile 1977 concernente le caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 29 aprile 1986, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 21 luglio 1989, recante «Modificazioni ai decreti ministeriali 18 aprile 1997 e 29 aprile 1986 concernenti le caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1986;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni in meteria di colorazione degli autobus;

Considerato il venir meno, in seguito ai processi di integrazione e liberalizzazione comunitari, della esigenza di una colorazione esterna imposta per norma;

Sentite le associazioni di categoria delle case costruttrici di veicoli e delle aziende esercenti le linee;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, così come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2001

Il Ministro: BERSANI

01A7092

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Rettifica del decreto 19 gennaio 2001, relativo all'immissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000- PG02;

Visto il decreto direttoriale n. 142 del 19 gennaio 2001, ed in particolare l'art. 2 al progetto S357-P presentato dalla società OSMAP S.r.l. la condizione, indicata dall'Istituto di credito, a cui subordinare la stipula del relativo contratto, per mero errore materiale non è stata riportata integralmente;

Considerato che la condizione integrale, proposta dall'Istituto di credito è la seguente: il contratto è subordinato a:

1) delibera dell'organo sociale competente di un conferimento dei soci con mezzi freschi, in conto aumento di capitale per complessive L. 200 mil.;

2) delibera dell'organo sociale competente del consolidamento dei debiti v/soci, iscritti tra debiti a breve termine nel bilancio post fusione 1999, per complessive L. 3.230 mln., per almeno L. 1.200 mln. fino a tutto il 2003;

Considerata la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 142 relativamente alla condizione a cui subordinare la stipula del contratto con l'Istituto di credito;

Decreta:

La stipula del contratto con l'Istituto di credito per il progetto S 357-P presentato dalla società OSMAP S.p.a. di cui all'art. 2 del decreto n. 142 del 19 gennaio 2001, è subordinata a quanto segue:

1) delibera dell'organo sociale competente di un conferimento dei soci con mezzi freschi, in conto aumento di capitale per complessive L. 200 mil.;

2) delibera dell'organo sociale competente del consolidamento dei debiti v/soci, iscritti tra debiti a breve termine nel bilancio post fusione 1999, per complessive L. 3.230 mln., per almeno L. 1.200 mln. fino a tutto il 2003.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A7020

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 giugno 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Latina nel giorno 12 maggio 2001.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Latina nel giorno 12 maggio 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 12 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

01A7277

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino, relativo al 22 maggio 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 22 maggio 2001, dalle ore 10,30 alle ore 13.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 giugno 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

01A7069

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 23 maggio 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 giugno 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

01A7068

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino, relativamente al 21 maggio 2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 21 maggio 2001 dalle ore 8,10 alle ore 12,30.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 giugno 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

01A7018

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Autorizzazione all'assistenza fiscale alle imprese, alla società «Unionservices S.r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Unionservices S.r.l.», con sede in Verona, corso Porta Nuova n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02260090234, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni.

Il presente atto dispone che la società suindicata può esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 24 gennaio 2001.

Costituita con atto 6 dicembre 1990, essa ha successivamente modificato ed integrato l'oggetto sociale, adeguandolo all'attività di assistenza fiscale, con verbale di assemblea straordinaria in data 15 maggio 2000.

Dalla documentazione allegata all'istanza è stato rilevato che:

l'unico socio della società «Unionservices S.r.l.» è l'unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Verona, con sede in Verona, corso Porta Nuova, n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. n. 80000470239, che possiede il capitale sociale pari a L. 101.000.000, che risulta interamente versato;

la suindicata unione ha ricevuto delega, in data 5 aprile 2000, per la costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese con sede in Roma, presente nel C.N.E.L. ed istituita il 29 aprile 1945;

la società ha stipulato con la società Cattolica di assicurazione, agenzia di Trento, in data 16 maggio 2000, successivamente integrata in data 15 maggio 2001, la polizza assicurativa n. 5469, con copertura non inferiore ai 2 miliardi, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata; svolgerà la propria attività anche nelle sedi periferiche di Villafranca di Verona (Verona), San Bonifacio (Verona), Garda (Verona), Isola della Scala (Verona), Cologna Veneta (Verona) e San Pietro Incariano - fraz. San Floriano (Verona), come indicato nella relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf stesso;

il responsabile fiscale è il rag. Silvano Massalongo, iscritto al n. 431 dell'albo del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Verona, che ha certificato l'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari nei confronti del professionista;

i componenti del consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società «Unionservices S.r.l.» hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 giugno 2001

Il direttore regionale: MICELI

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Capo V - Disciplina dell'assistenza fiscale;

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto direttoriale 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

01A7019

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

DECRETO RETTORALE 27 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 11, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo che prevede che le modifiche allo statuto siano deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, e 11, sentito il consiglio di amministrazione;

Viste la delibera del senato accademico integrato del 30 gennaio 2001, di modifica dello statuto e il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 febbraio 2000;

Vista la nota del 27 marzo 2001, prot. 529 con la quale il M.U.R.S.T. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica;

Considerato che con la predetta nota il M.U.R.S.T. ha suggerito di aggiungere dopo il secondo comma dell'art. 2 una norma che preveda il rilascio dei titoli di studio secondo il previgente ordinamento;

Ritenuto che il suggerimento del Ministero non fa che indicare esplicitamente una disposizione la cui applicazione era considerata implicita;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo, sono emanate le modifiche ai seguenti articoli dello statuto stesso, che vengono riformulati come sotto indicato:

(Omissis).

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. *(Omissis).*

2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli di studio, l'Università di Bergamo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

di primo livello: laurea (L);

di secondo livello: laurea specialistica (LS);

diploma di specializzazione (DS);

dottorato di ricerca (DR);

ed istituisce e organizza i servizi didattici integrativi, il tutorato e le attività culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità.

Può inoltre attivare, disciplinandoli con specifici regolamenti didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali rilascia i master universitari di primo e secondo livello.

L'Università di Bergamo assicura, altresì, agli studenti già iscritti nell'anno accademico 2000/2001, il rilascio dei titoli di studio aventi valore legale secondo il previgente ordinamento.

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. *(Omissis).*

6. *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 5.

Attività sportive

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attività possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I., che provvede anche per il tramite del suo organo periferico C.U.S. Bergamo.

(Omissis).

Art. 22.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, costituisce il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e che dura in carica tre anni.

2. Al nucleo di valutazione di ateneo compete la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono relazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal comitato per la valutazione del sistema universitario.

4. Il nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attività direttamente al rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'università, può richiedere informazioni supplementari e può convocare i responsabili delle diverse strutture.

5. *(Abrogato).*

(Omissis).

Art. 24.

Strutture didattiche e di ricerca dell'Università

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. *(Omissis).*

6. *(Omissis).*

7. Nell'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

8. *(Omissis).*

9. *(Omissis).*

10. *(Omissis).*

Art. 25.

La facoltà

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà, il consiglio di presidenza, i comitati di coordinamento delle classi di appartenenza dei corsi di studio, i collegi didattici degli stessi corsi e i consigli comunque denominati di eventuali altre strutture, se costituiti e previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

(Omissis).

Art. 27.

Il consiglio di facoltà ed i consigli didattici delle proprie strutture didattiche

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. *(Omissis).*

6. Ove la facoltà si articoli in più strutture didattiche, i consigli comunque denominati delle stesse strutture svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni di propria competenza e quelle delegate e possono avanzare proposte ed esprimono pareri.

Art. 28.

Commissioni didattiche

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori di ruolo e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

Effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. Analoghe commissioni possono essere istituite presso i corsi di studio.

(Omissis).

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bergamo, 27 aprile 2001

Il rettore: CASTOLDI

01A7021

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

CIRCOLARE 21 giugno 2001, n. **64.**

Direttiva interpretativa circa l'art. 16, comma 1, legge n. 196 del 24 giugno 1997, laddove dispone in ordine ai limiti di età per gli apprendisti nelle zone incluse negli obiettivi 1 e 2 del regolamento sui fondi strutturali.

L'art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, nel comma 1, dispone che «Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree cui gli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni».

Come è noto, il regolamento comunitario espressamente richiamato in tale disposizione non è applicabile nella programmazione 2000-2006 di Fondo sociale europeo, vigendo, al riguardo, il regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999. Tale regolamento comunitario ha modificato le aree dell'obiettivo 2.

Ad avviso di questo Ufficio, nonostante il tenore letterale apparente dell'art. 16, legge n. 196/1997, la norma deve essere interpretata nel senso di consentire l'accesso a rapporti di apprendistato anche da parte di giovani di età non superiore a 26 anni nelle regioni di cui all'obiettivo 2, come definite dal Consiglio U.E. nell'ultimo regolamento sui fondi strutturali n. 1260/99.

A favore di questa interpretazione milita la circostanza che la disposizione in oggetti rinvii — oltreché al precedente regolamento comunitario n. 2081/93 — anche a «successive modificazioni».

Benché il regolamento n. 1260/99 non possa considerarsi, in senso tecnico, una modifica di quello precedente — avendo il Consiglio dell'Unione europea sostituito, del tutto, il precedente regolamento generale, con effetto dalla vigente programmazione — è indubbio che l'intento del legislatore, espresso mediante la formulazione della norma statale in oggetto fosse quello di stabilire un rinvio c.d. mobile alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, come definite dalla più recente normazione emanata dal competente organo comunitario.

Presumibilmente, il rinvio espresso al regolamento n. 2081/93 è dovuto alla circostanza che sinora — di regola — il regolamento generale sui fondi strutturali è stato parzialmente modificato, da parte del Consiglio dell'Unione europea, nel corso del tempo, in relazione alle esigenze progressivamente emerse, anziché — come è avvenuto, da ultimo, con il regolamento n. 1260/99 — essere, del tutto, sostituito.

Roma, 21 giugno 2001

Il dirigente generale: VITTORE

01A7283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni del titolare del consolato onorario in Ostenda (Belgio)

Il sig. Willy Deswaef, console onorario in Ostenda (Belgio), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione a trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o da comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Bruxelles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia a Bruxelles;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Bruxelles della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMENIDÒ

01A7029

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Providence (U.S.A.)

Il sig. Ronald W. Del Sesto, vice console onorario in Providence (U.S.A.), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

6) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Boston;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMENIDÒ

01A7027

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Ouagadougou (Burkina Faso)

La sig.ra Aline Diane Delphine Nonguierma Giglio, vice console onorario in Ouagadougou (Burkina Faso), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Abidjan degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) emissione di documenti di viaggio per i cittadini italiani rimasti sprovvisti di documenti dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Abidjan;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Abidjan della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) collegamenti con le autorità locali e con le altre rappresentanze esistenti a Ouagadougou sulla base delle istruzioni impartite dall'ambasciata d'Italia in Abidjan;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMENIDÒ

01A7026

Entrata in vigore dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, firmato a Vienna il 28 gennaio 1999.

Si comunica che, in seguito al perfezionamento delle notifiche previsto dall'art. 16, il giorno 1° marzo 2001 è entrato in vigore lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, firmato a Vienna il 28 gennaio 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 ottobre 2000, n. 322, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000.

01A7028

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, firmato a Skopje il 21 gennaio 1998.

Il giorno 4 maggio 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, firmato a Skopje il 21 gennaio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 22 giugno 2000, n. 190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000.

In conformità all'articolo 21, l'accordo è entrato in vigore il giorno 4 maggio 2001.

01A6963

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2001 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) assistente della Polizia di Stato Giuseppe Soldano — 24 febbraio 2000 — Andria (Bari): «Con tempestiva determinazione e sprezzo del pericolo si introduceva in un appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo un uomo anziano ormai privo di sensi».

2) agente della Polizia di Stato Claudio Di Nicoli — 24 febbraio 2000 — Andria (Bari): «Con tempestiva determinazione e sprezzo del pericolo si introduceva in un appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo un uomo anziano ormai privo di sensi».

Con decreto del Ministro dell'interno del 2 maggio 2001, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) maresciallo dei carabinieri Vittorio Benito Barra, 24 giugno 2000 - Isole Tremiti (Foggia) «con generoso slancio accorreva in soccorso di una bambina che, caduta accidentalmente in un profondo dirupo, rischiava di rovinare sulla sottostante scogliera, riuscendo, unitamente ad altro militare, a trarla in salvo»;

2) carabiniere scelto Giuseppe Di Maggio, 24 giugno 2000 - Isole Tremiti (Foggia) «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si calava in un profondo dirupo in soccorso di una bambina che, caduta accidentalmente e trattenuta appena da in incerto appiglio, rischiava di rovinare sulla sottostante scogliera, riuscendo a trarla in salvo»;

3) maresciallo ordinario dei carabinieri Gianluca Perdisci, 10 giugno 2000 - Calasetta (Cagliari) «con generoso slancio ed esemplare sprezzo del pericolo, si introduceva in una abitazione in fiamme, riuscendo a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata ed avvolta dalle fiamme, scongiurando così più gravi conseguenze»;

4) maresciallo ordinario dei carabinieri Fabrizio Stara, 29 gennaio 2000 - Fluminimaggiore (Cagliari) «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva con altro militare in una abitazione in preda alle fiamme che minacciavano di estendersi alle case attigue, riuscendo a domare l'incendio ed a rendere inoffensiva una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze»;

5) carabiniere Giovanni Mancuso, 29 gennaio 2000 - Fluminmaggiore (Cagliari) «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva con altro militare in una abitazione in preda alle fiamme che minacciavano di estendersi alle case attigue, riuscendo a domare l'incendio ed a rendere inoffensiva una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze»;

6) maresciallo ordinario dei carabinieri Fabio Ginesi, 16 luglio 2000 - Cagliari «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunta la balaustra di un bastione alto 35 metri, riusciva, unitamente ad altro militare, ad afferrare e bloccare un uomo che sotto l'effetto dell'alcool minacciava di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida»;

7) carabiniere Fabio Scalia, 16 luglio 2000 - Cagliari «con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunta la balaustra di un bastione alto 35 metri, riusciva, unitamente ad altro militare, ad afferrare e bloccare un uomo che sotto l'effetto dell'alcool minacciava di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida»

01A6994-01A7023

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministero dell'interno del 2 maggio 2001, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al sig. Valter Fabbro con la seguente motivazione:

«con lucida determinazione e generoso slancio, interveniva in soccorso di un uomo colpito da infarto e, praticandogli prontamente il massaggio cardiaco, ne consentiva la sopravvivenza» - Cassacco (Udine), 1° marzo 2000.

01A7022

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Symbicort»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 584 del 24 maggio 2001

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194063/M (in base 10), 110L16H (in base 32), classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 87.251 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla elibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 144.000 (IVA inclusa);

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 120 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194164/M (in base 10), 110L19N (in base 32), classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 69.074 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 114.000 (IVA inclusa).

La ditta rinuncia contestualmente alle tranches di adeguamento al prezzo medio europeo del luglio 2001 e 2002 per Pulmaxan nebulizzatore;

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194012/M (in base 10), 11L14W (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194024/M (in base 10), 11L158 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194036/M (in base 10), 11L15N (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 2 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194048/M (in base 10), 11L160 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194051/M (in base 10), 11L163 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194075/M (in base 10), 11L16V (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194087/M (in base 10), 11L177 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194099/M (in base 10), 11L17M (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194101/M (in base 10), 11L17P (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 1 inalatore 60 dosi 80/14,5 mcg:

A.I.C. n. 035194113/M (in base 10), 11L181 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194125/M (in base 10), 11L18F (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194137/M (in base 10), 11L18T (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194125/M (in base 10), 11L18F (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194137/M (in base 10), 11L18T (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194149/M (in base 10), 11L195 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194152/M (in base 10), 11L198 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 2 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194176/M (in base 10), 11L1B0 (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194188/M (in base 10), 11L1BD (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194190/M (in base 10), 11L1BG (in base 32), classe C.

Confezione: Turbohaler 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg:

A.I.C. n. 035194202/M (in base 10), 11L1BU (in base 32), classe C.

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

80/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione; ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene:

principio attivo: budesonide 80 mcg/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 mcg/inalazione;

160/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione; ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene:

principio attivo: budesonide 160 mcg/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 mcg/inalazione.

Eccipienti: lattosio monoidrato.

Prodotto e controllato:

AstraZeneca AB, S-151 36 Sodertalje (Svezia).

Indicazioni terapeutiche: Symbicort Turbohaler è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione/corticosteroide per via inalatoria e beta-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con $beta_2$ agonisti a breve durata d'azione usati al bisogno;

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$ agonisti a lunga durata d'azione.

Il prezzo ed il regime di fornitura così fissati si intendono estesi alle specialità medicinali autorizzate su licenza della ditta AstraZeneca.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6966

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam Teva»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 590 dell'11 giugno 2001

Medicinale: ALPRAZOLAM TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richiard, 7 - 20143 Milano.

Confezione: 10 compresse in blister pvc/al da 0,25 mg:

A.I.C. n. 035041019/mg (in base 10), 11FCRV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 20 compresse in blister pvc/al da 0,25 mg:

A.I.C. n. 035041021/mg (in base 10), 11FCRX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 30 compresse in blister pvc/al da 0,25 mg:

A.I.C. n. 035041033/mg (in base 10), 11FCS9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 50 compresse in blister pvc/al da 0,25 mg:

A.I.C. n. 035041045/mg (in base 10), 11FCSP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 10 compresse in blister pvc/al da 0,5 mg:

A.I.C. n. 035041058/mg (in base 10), 11FCT2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 20 compresse in blister pvc/al da 0,5 mg:

A.I.C. n. 035041060/mg (in base 10), 11FCT4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 30 compresse in blister pvc/al da 0,5 mg:

A.I.C. n. 035041072/mg (in base 10), 11FCTJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 50 compresse in blister pvc/al da 0,5 mg:

A.I.C. n. 035041084/mg (in base 10), 11FCTW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 10 compresse in blister pvc/al da 1 mg:

A.I.C. n. 035041096/mg (in base 10), 11FCU8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 20 compresse in blister pvc/al da 1 mg:

A.I.C. n. 035041108/mg (in base 10), 11FCUN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 30 compresse in blister pvc/al da 1 mg:

A.I.C. n. 035041110/mg (in base 10), 11FCUQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Confezione: 50 compresse in blister pvc/al da 0,25 mg:

A.I.C. n. 035041122/mg (in base 10), 11FCV2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe C.

Forma farmaceutica:

Alprazolam Teva 0,25 mg compressa di colore bianco di forma oblunga divisibile;

Alprazolam Teva 0,5 mg compressa di colore rosa di forma oblunga divisibile;

Alprazolam Teva 1 mg compressa di colore azzurro di forma oblunga divisibile.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: 0,25 mg alprazolam;

eccipienti: sodio docusato, sodio benzoato, amido pregelatinizzato (amido di patata), cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato e silice colloidale anidra.

1 compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: 0,5 mg alprazolam;

eccipienti: sodio docusato, sodio benzoato, amido pregelatinizzato (amido di patata), cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, eritrosina (127).

1 compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: 1 mg alprazolam;

eccipienti: sodio docusato, sodio benzoato, amido pregelatinizzato (amido di patata), cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, blu undigotina (E132).

Produzione:

Dragenopharm Apatheker Pueschl GmbH & Co KG Goellstrasse, 1 - 84529 Tittmonig (Germania);

Clonmel Helathcare Ltd Waterford Road Clonmel Co Tipperary (Irlanda).

Pharmachemie BV Swensweg, 5 - 2031 GA Harleem.

Controllo: Pharmachemie BV Swensweg, 5 - 2031 GA Harleem (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'ansia.

Usare alprazolam solo se il disturbo è grave o sta provocando uno stato di invalidità oppure se il paziente sta avvertendo una sofferenza eccessiva in conseguenza del suo disturbo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6965

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candur P»

Decreto R. n. 75 del 10 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANDUR P vaccino inattivato per la profilassi della parvovirosi nel cane.

Titolare A.I.C.: lntervet lnternational B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: officina Intervet International GmbH - Marburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1 ml (1 dose) con siringa - A.I.C. n. 100068016;

5 flaconi da 1 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 100068028;

10 flaconi da 1 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 100068030;

30 flaconi da 1 ml (30 dosi) - A.I.C. n. 100068042;

50 flaconi da 1 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 100068055;

100 flaconi da 1 ml (100 dosi) - A.I.C. n. 100068067.

Composizione: 1 dose (1 ml) contiene:

principi attivi: parvovirus inattivato del cane almeno 10^{53} $DICT_{50;}$

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani nei confronti della parvovirosi o gastroenterite infettiva.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A7031

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Levamisole 30% Chemifarma»

Decreto n. 87 del 22 maggio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato LEVAMISOLE 30% CHEMIFARMA.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 50 g - A.I.C. n. 102887015;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102887027;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102887039.

Composizione: un grammo di prodotto contiene:

principio attivo: Levamisole 300 mg;

eccipienti: q.b. a 1,00 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infestioni dei suini sostenute da forme adulte e larvali di oesophagostomum spp, hyostrongylus spp., metastrongylus spp. ed ascaris suum.

Tempo di attesa: suini: 7 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7033

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemisole 20%»

Decreto n. 89 del 22 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CHEMISOLE 20%.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102889019;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102889021;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102889033.

Composizione: un ml di prodotto contiene:

principio attivo: Levamisole 200 mg;

eccipienti:

sodio metabisolfito 2 mg;

glicole propilenico 100 mg;

acqua per preparazioni orali q.b. a 1,00 ml.

Specie di destinazione: polli da carne e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: infestioni sostenute da forme adulte e larvali di Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Syngamus trachea e Ascaridia galli.

Tempo di attesa: polli da carne e tacchini: 7 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec Premix».

Provvedimento n. 87 dell'11 maggio 2001

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario IVOMEC PREMIX (ivermectina 0,6%). Richiesta riduzione del periodo di validità da 30 mesi a 15 mesi.

Confezioni:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102441019;

sacco 333 kg - A.I.C. n. 102441021;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102441033.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. di Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario indicata in oggetto, la riduzione del periodo di validità da 30 a 15 mesi. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la validità.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo il quindicesimo mese dalla data di preparazione indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci collare Bolfo».

Provvedimento n. 88 dell'11 maggio 2001

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen - Germania.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI COLLARE BOLFO.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettattura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kiltix collare per cani».

Provvedimento n. 89 dell'11 maggio 2001

Titolare A.I.C. Bayer S.p.a. di Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario KILTIX COLLARE PER CANI.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la speialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci Spray Bolfo».

Provvedimento n. 91 dell'11 maggio 2001

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI SPRAY BOLFO.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci Shampoo Bolfo».

Provvedimento n. 92 dell'11 maggio 2001

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI SHAMPOO BOLFO.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bayticol 6% E.C.».

Provvedimento n. 93 dell'11 maggio 2001

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen - Germania.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario BAYTICOL 6% E.C.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Asuntol»

Provvedimento n. 94 dell'11 maggio 2001

Titolare A.I.C. Bayer S.p.a. di Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ASUNTOL.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stahilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7250

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori ai numeri 6 e 7, art. 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Brescia.

Con decreto direttoriale 28 marzo 2001, la retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei confronti dei lavoratori di cui ai nimeri 6 e 7 dell'art. 4 del testo unico approvato con decreo del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella provincia di Brescia, è determinata in L. 75.000 per gli anni 2001 e 2002. Detta retribuzione sarà comunque adeguata qualora risultasse inferiore al minimale per la liquidazione delle rendite stabilito, a decorrere dal 1° luglio di ciascuno dei suddetti anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000.

01A7025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kalakukko» ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che la Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura - ha trasmesso, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione, quale attestazione di specificità, presentata da Suomen Kalaruoan Ystävät ry con sede in Helsinki, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, per il prodotto di panetteria, con ripieno di pesce e di pancetta denominato «Kalakukko» - categoria 2.4 - prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria.

Chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, anche non economico, può prendere visione o trarre copia della domanda che sarà pubblicata, a cura della Commissione europea, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI Qualità - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Entro cinque mesi a decorrere dalla data di detta pubblicazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata all'Ufficio sopra individuato.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto dall'art. 8, paragrafo n. 2, del predetto regolamento.

01A7030

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidras Fiduciaria Assicurativa S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 2001, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 5 novembre 1971, modificata in data 4 agosto 1979 e 20 dicembre 1994, alla società «Fidras Fiduciaria Assicurativa S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta all'ufficio registro imprese di Milano al n. 332918, codice fiscale n. 00107030322 è stata dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale e modifica della denominazione.

01A7024

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del savonese Albenga - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Albenga, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 giugno 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di Credito cooperativo del Savonese Albenga - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Albenga (Savona) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 maggio 2001 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il sig. Silvio Novembre è stato nominato Presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

01A7050

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del savonese Albenga, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Albenga.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 30 maggio 2001, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del savonese Albenga, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Albenga (Savona), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

01A7051

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 maggio 2001, recante: «Certificazione nel sistema della formazione professionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 43, prima colonna, all'art. 3, al secondo capoverso, dove è scritto: «Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi: ...», leggasi: «*2.* Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi: ...».

01A7358

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651150/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.